



COMUNE DI SOLERO

Provincia di Alessandria

Piazza Libertà, 1 - c.a.p. 15029 - Telefono (0131) 217213 - Fax (0131) 217720

Codice fiscale e partita i.v.a. n. 00411440068

Ordinanza n. 21

Data 12.05.2026

OGGETTO: Disposizioni in materia di manutenzione del verde, taglio e contenimento della vegetazione, pulizia di aree private e immobili e tutela igienico-sanitaria, anche a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale.

IL SINDACO

PREMESSO che la salubrità dell'ambiente urbano e rurale, la prevenzione di situazioni igienico-sanitarie pregiudizievoli per la collettività e la sicurezza della circolazione stradale costituiscono interessi pubblici primari, la cui tutela richiede la corretta manutenzione, da parte dei privati, dei beni immobili di rispettiva proprietà o disponibilità.

CONSIDERATO che lo stato di abbandono di aree private, cortili, terreni incolti e fabbricati non utilizzati può favorire l'insediamento e la proliferazione di vegetazione infestante, il deposito incontrollato di rifiuti, la formazione di ristagni d'acqua e la presenza di ratti, zanzare e altri animali nocivi, con conseguenti rischi per la salute pubblica e per il decoro dei luoghi.

RILEVATO altresì che la vegetazione non adeguatamente contenuta lungo le proprietà confinanti o prospicienti la pubblica via può invadere o restringere la sede stradale, occultare la segnaletica, limitare la visibilità e compromettere la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, in violazione degli obblighi già posti dall'art. 29 del Codice della Strada a carico dei frontisti.

DATO ATTO che la presente ordinanza ha funzione ricognitiva e attuativa di obblighi che già discendono direttamente dalla legge e dai regolamenti vigenti, dei quali si intende richiamare l'osservanza con specifico riguardo al territorio comunale di Solero, e non introduce nuovi e ulteriori obblighi a carico dei privati al di fuori del perimetro della disciplina sovraordinata.

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare per quanto concerne le attribuzioni del Sindaco quale rappresentante della comunità locale e in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTO l'art. 7-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti e ordinanze comunali.

VISTO l'art. 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della Strada, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 21-ter, in materia di esecuzione coattiva degli obblighi nascenti dai provvedimenti amministrativi.

VISTI lo Statuto comunale e i regolamenti comunali vigenti applicabili in materia di igiene, polizia urbana, gestione dei rifiuti e tutela del territorio.

ORDINA

Ai proprietari, possessori, conduttori, amministratori e detentori a qualsiasi titolo di aree private edificate ed inedificate, cortili e giardini di pertinenza, terreni incolti, fabbricati e abitazioni anche abbandonati o non utilizzati, nonché di proprietà confinanti o prospicienti strade pubbliche, marciapiedi, piazze e altri spazi pubblici o di uso pubblico ricadenti nel territorio del Comune di Solero, di provvedere, ciascuno per quanto di propria competenza e con la dovuta regolarità, agli interventi di seguito indicati.

Anzitutto, il taglio, lo sfalcio e il contenimento periodico della vegetazione, in modo da impedire lo stato di abbandono delle aree e l'accumulo di erbe infestanti, sterpaglie, rovi e residui vegetali secchi. Il primo intervento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e successivamente, di norma, almeno entro il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno, fatte salve le esigenze di manutenzione più frequente che la specifica situazione richieda.

In secondo luogo, la potatura di rami, siepi, arbusti e piantagioni che si protendano oltre il confine della proprietà e invadano o restringano la sede stradale, il marciapiede o altro spazio pubblico, ovvero limitino la visibilità della segnaletica e dei manufatti stradali o costituiscano pericolo per la circolazione, in conformità a quanto già disposto dall'art. 29 del Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

In terzo luogo, la pulizia delle aree private e la rimozione di rifiuti, materiali e oggetti che possano costituire pregiudizio per l'igiene pubblica, ricettacolo per animali nocivi o pericolo per le persone, nel rispetto della disciplina vigente in materia di gestione dei rifiuti.

In quarto luogo, l'eliminazione di ristagni d'acqua, depositi di materiali e ogni altra condizione idonea a favorire la proliferazione di insetti, roditori o altri animali nocivi, con particolare riguardo alle aree private prossime ad abitazioni, percorsi pedonali e luoghi frequentati.

Infine, in presenza di accertata infestazione di ratti, topi, blatte, zanzare o altri animali nocivi, ovvero di condizioni igienico-sanitarie tali da renderne probabile la proliferazione, l'esecuzione tempestiva, a cura e spese del soggetto obbligato, degli interventi di derattizzazione, disinfestazione o disinfezione necessari, avvalendosi di operatori abilitati e con prodotti regolarmente autorizzati.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere mantenuti nel tempo, con la periodicità imposta dalle stagioni e dalle condizioni concrete delle aree e degli immobili.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni consecutivi e diffusa attraverso i canali istituzionali dell'Ente, e che acquisti efficacia dalla data di inizio della pubblicazione.

Che il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico comunale e gli altri organi competenti procedano alla vigilanza sul rispetto degli obblighi richiamati e accertino le eventuali violazioni.

Che, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, si applichi la **sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00**, secondo le modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Restano ferme e prevalgono, ove applicabili, le sanzioni speciali previste dal Codice della Strada per le violazioni dell'art. 29 di tale codice e quelle previste dalla normativa di settore in materia di igiene, sanità pubblica e gestione dei rifiuti.

Che, in caso di persistente inottemperanza, ovvero quando le condizioni delle aree o degli immobili presentino pregiudizio per l'igiene pubblica o per la sicurezza della circolazione, l'Amministrazione comunale possa procedere, **previa diffida ad adempiere con assegnazione di un congruo termine e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241**, all'esecuzione degli interventi necessari in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle relative spese a loro carico ai sensi dell'art. 21-ter della medesima legge n. 241 del 1990.

Che, nei soli casi di urgenza qualificata o di pericolo attuale per la pubblica incolumità, la salute pubblica o la sicurezza della circolazione, restino impregiudicati i poteri di intervento immediato

dell'Amministrazione previsti dall'ordinamento, anche mediante adozione di ulteriori e distinti provvedimenti contingibili e urgenti.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso, alternativamente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

La presente ordinanza è trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico comunale, all'Ufficio di Polizia Amministrativa e Commercio e al Segretario Comunale.

Solero, lì 12.05.2026

IL SINDACO

Andrea Toniato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e s.m.i, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa